UNIONE DEI COMUNI "ARO 2 Barletta Andria Trani"

Deliberazione della Giunta

Nr. _2

OGGETTO: Rinnovo della durata dell'unione ARO 2 BT - Proposta

L'anno duemila <u>diciannove</u> il giorno <u>venti</u> del mese di <u>marzo</u> alle ore <u>12.00</u> in Andria, presso la Sala Giunta della Sede Municipale, si è riunita, previa convocazione trasmessa ai Sindaci, componenti dell'ARO2, la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'ARO2.

Risultano presenti ed assenti i sotto indicati componenti :

Comune	Presenti	Assenti	Rappresentante
Andria	X		Nicola GIORGINO – Sindaco
Canosa di Puglia	X		Roberto MORRA - Sindaco
Minervino Murge	X		Maria Laura MANCINI - Sindaco
Spinazzola	X		Michele PATRUNO - Sindaco

Assume la presidenza l'avv. Nicola GIORGINO, Presidente dell'ARO2, il quale, preso atto della validità della adunanza - convocata con nota prot. n. 229 del 12/03/2019 -, dichiara aperta la seduta.

Partecipa per le funzioni verbalizzanti il Segretario Generale Dott. Giuseppe Borgia. Sono presenti i Dirigenti dell'ARO 2, Dott.ssa Maria De Palma e Ing. Antonio Dibari.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che:

- con Decreto del Commissario ad Acta n.2 del 2/10/2013, reg.to a Barletta il 21/10/2013 al n.5059 serie 3 veniva costituito l'Ente "Unione ARO 2 Barletta Andria Trani", quale forma associata tra i Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola per l'esercizio obbligatorio delle funzioni inerenti la gestione del servizio rifiuti;
- l'Unione è stata costituita per anni sei a decorrere dalla data dell'atto sopra richiamato;
- l'art. 6 dello Statuto dell'Unione prevede espressamente :"Art.6 Durata, recesso, scioglimento L'Unione ha la durata pari ad anni sei, rinnovabili per periodi di uguale durata previa espressa deliberazione dei consigli comunali dei comuni aderenti, adottata entro il termine di scadenza con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie."

Considerato che:

- l'Unione"ARO 2 Barletta Andria Trani" costituisce la forma associata tra i Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti nell'Ambito di Raccolta Ottimale individuato dalla Giunta Regionale della Puglia con delibera n.2147 del 23.10.2012 all'interno della perimetrazione voluta dalla L.R. 20/08/2012 n.24;
- la medesima perimetrazione è tuttora vigente, anche a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 4.8.2016 n. 20, in quanto la nuova legge, all'interno dell'ATO Unico Regionale dalla stessa istituito, individua quale articolazione ulteriore una perimetrazione per Aree Omogenee, e conferma, sebbene in sede di prima attuazione, la perimetrazione già disposta con la citata delibera n.2147/12;
- la previsione regionale risponde al dettato di cui all'art. 14 del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito con modifiche in Legge 30/7/2010 n.128,
- pertanto, avendo il legislatore regionale individuato la dimensione territoriale ottimale ed omogenea per lo svolgimento della funzione fondamentale prevista dall'art. 14 comma 28 D.Lgs. 78/2010, i comuni dell'area devono obbligatoriamente svolgere le funzioni in forma associata in una di quelle consentite, e precisamente nella forma di unione o di convenzione;

Rilevata, pertanto, la necessità, alla luce del quadro normativo vigente, di assicurare lo svolgimento della funzione di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nelle forme associate previste, nella considerazione che, altrimenti, i singoli Comuni non potrebbero operare legittimamente nessuno dei compiti ed esercitare nessuno dei poteri inerenti il servizio rifiuti;

Ritenuto, a tal fine, di proporre al Consiglio Comunale dei quattro Enti associati il rinnovo per anni sei della durata dell'Ente Unione ARO 2 BT, in conformità all'art. 6 dello Statuto;

Ritenuto, altresì, che la proposta di rinnovo della durata dell'Ente già costituito, piuttosto che la formazione di nuova forma associativa in convenzione tra i medesimi Enti, appare rispondere pienamente ai criteri di efficacia, economicità, efficienza e riduzione delle spese, dettati dalla legge, ed assicurare continuità nei

rapporti contrattuali in essere, evitando procedimenti complessi di chiusura e liquidazione in uno all'avvio di nuove e parallele procedure;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 dello Statuto dell'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani, proporre il rinnovo della durata dell'Unione per ulteriori anni sei.
- 2. Incaricare il Presidente di trasmettere la presente proposta ai Consigli Comunali dei Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola per l'approvazione, da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
- 3. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile con separata votazione ad esito unanime.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE

avente ad

OGGETTO: Rinnovo della durata dell'unione ARO 2 BT - Proposta

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DELL'ART. 49 del D.Lg.vo nº 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sulla presente proposta si
esprime il seguente parere sotto il profilo della REGOLARITA' TECNICA:
Cavorevole

Lì, 27/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Maria De Palma

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to avv. Nicola GIORGINO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to Dott. Giuseppe Borgia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso apprinistrativo.	
Li, 2 8 MAR. 2019	-
Prot. N	
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo del Comune di per 15 giorni consecutivi. Addi	ALE
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE Il Responsabile del procedimento, visti gli atti d'ufficio	
ATTESTA	
Che la presente deliberazione: > è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal come prescritto dall'art. 124 comma 1°, del D.Lg.vo n° 267 del 18/8/2000.	_ al
 è divenuta esecutiva perchè: decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3) del D.Lg.vo n° 267 del 18/8/2000 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4) del D.Lg.vo n° 267 del 18/8/2000. 	
Addi'	